



*Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Forlì*

Prot. 1957/2020

Forlì 08 novembre 2020

Ai Sig. Magistrati dell'ufficio

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

FORLÌ'

Al Presidente F. della Camera Penale

FORLÌ'

p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello –

BOLOGNA

**Oggetto: disposizioni relative:**

- ✦ al deposito con modalità telematica di nomine fiduciarie della persona sottoposta alle indagini, memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale mediante l'accesso al "Portale Deposito Atti Penali" (PDP);
- ✦ al deposito di atti, documenti, istanze, comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati.

**Il Procuratore della Repubblica**

visto l'art. 83, comma 12-quater. 1, Decreto-Legge 17 marzo 2020, nr. 18, recante *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare*, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, nr. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati n. 5477 del 12 maggio 2020, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità

telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dall'art. 83 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti penali" (di seguito "PDP");

rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Forlì ha avviato con e-mail del 14 maggio 2020 diretta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale della Romagna – sezione di Forlì-Cesena la sperimentazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, richiedendo in data 2 settembre 2020 alla Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) l'abilitazione alla fase di sperimentazione "a doppio binario" del deposito degli atti penali attraverso il PDP;

rilevato che il gruppo di lavoro istituito nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale con l'Avvocatura ha quindi proceduto alla sperimentazione, effettuata con successo, della funzionalità del sistema di trasmissione telematica degli atti alla Procura della Repubblica da parte di Avvocati muniti di firma digitale o firma elettronica qualificata e smart card necessaria per l'accesso alle funzionalità del PDP ;

visto l'articolo 24, c. 1 e c. 3, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2020, in vigore dal 29 ottobre 2020, che ha disposto il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, **esclusivamente**, in via telematica dal PDP;

visto il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28 ottobre 2020 recante " Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" emesso in data 4 novembre 2020;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha concordato in ordine alle soluzioni adottate con il presente provvedimento;

#### **comunica quanto segue:**

1. Atteso che il sistema del deposito degli atti post art.415bis cpp tramite portale del processo penale telematico – come previsto dall'art.24 1° co.dl. n.137/2020 -, nonostante la positiva sperimentazione presenta ancora criticità tecniche;
2. Sentito il referente informatico distrettuale ed il MAGRIF della nostra Procura;
3. Sentito il Presidente del COA;

## Dispone

4. Che il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery*, degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p., sia effettuato, **esclusivamente** per via telematica attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito Atti Penali (PDP);  
Che solo in via del tutto eccezionale, attese alcune disfunzionalità del sistema come sopra detto, per un periodo di tempo di 15 giorni, necessario a verificarne la regolare funzionalità, il deposito degli atti post art.415bis cpp potrà avvenire, oltre che tramite il portale, anche nel **modo ordinario mediante PEC**;
5. Il servizio è accessibile agli Avvocati dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGindE con ruolo avvocato.
6. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel Re.Ge. WEB della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero da altro atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato al momento della trasmissione e sottoscritto digitalmente.
7. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati negli artt. 4 e 5 del Provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 emesso dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, nonché secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento.
8. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del citato Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.
9. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei documenti, l'Avvocato procederà all'invio tramite PEO (posta elettronica ordinaria) della "*ricevuta di inoltro*" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal Pubblico Ministero nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (oppure, in relazione agli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. che alla data del presente provvedimento sono già stati trasmessi per la notificazione, all'indirizzo evidenziato nella apposita comunicazione che sarà inviata dalla segreteria del Pubblico Ministero), in tal modo consentendo all'Ufficio di Procura di procedere alla tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP ed al relativo controllo

sulla regolarità della trasmissione. La Procura della Repubblica, attraverso le segreterie, curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Il difensore potrà di seguito accedere alla Segreteria ovvero all'Ufficio TIAP ove munito della nomina, o atto comprovante la medesima, depositati telematicamente, unitamente alla "ricevuta di inoltro".

**Quanto al deposito per posta elettronica certificata degli atti, documenti e istanze, comunque denominate, diversi da quelli di cui al precedente punto 1):**

- ❖ è consentito il deposito/inoltro tramite PEC con valore legale, con file scansionato in formato pdf senza necessità di firma digitale del file;
- ❖ la casella PEC ove dovrà eventualmente essere inviata la documentazione indicata è: [cnr.procura.forli@giustiziacert.it](mailto:cnr.procura.forli@giustiziacert.it);
- ❖ la casella indicata corrisponde a quella in uso al Registro Generale, giornalmente presidiata dal personale di segreteria addetto;
- ❖ ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, il personale di segreteria provvederà ad annotare nel registro SICP la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico tramite TIAP. Lo stesso personale provvederà infine all'inserimento nel fascicolo cartaceo di copia analogica dell'atto ricevuto con attestazione della data di ricezione dell'atto nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Si dispone, altresì, che all'esito degli incontri con i referenti distrettuali informatici ed i tecnici del DGSIA, sarà tenuto, tramite applicativo a-teams, un webinar tutoriale con il foro locale.

Si allega alla presente comunicazione:

il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2020 n. 5477 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale.

Cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica  
*Maria Teresa Cameli*



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

**Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"**

## IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
  - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
  - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
  - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
  - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
  - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP**: Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB**: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE**: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP**: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

### ART. 3

#### *(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)*

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

### ART. 4

#### *(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)*

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
  - è in formato PDF;
  - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

#### ART. 5

*(Requisito per il deposito sul PDP)*

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

#### ART. 6

*(Deposito da parte dei difensori)*

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
  - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
  - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
  - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
  - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
  - b) i dati inseriti dal depositante;
  - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
  - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
  - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
  - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
  - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
  - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
  - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

#### ART. 7



*(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)*

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi  
automatizzati del Ministero della giustizia